

TITOLO II: NORME GENERALI

ART. 7 – SITI NATURA 2000

1. L'intera area della Riserva ricade all'interno dei perimetri dei siti ZSC IT3340006 "Carso Triestino e Goriziano" e ZPS IT3341002 "Aree carsiche della Venezia Giulia". L'Organo gestore collabora all'attuazione delle misure previste dalla normativa all'interno di detti siti necessarie al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse comunitario.

ART. 8 – EMERGENZE GEOLOGICHE E GEOMORFOLOGICHE

OBIETTIVI

1. All'interno della Riserva sono presenti delle emergenze geologiche e geomorfologiche di grande pregio che il PCS intende tutelare, conservare e valorizzare quale obiettivo primario. L'elenco indicativo e non esaustivo comprende: il corso del torrente Rosandra-Glinščica, le cavità naturali, i geositi riconosciuti ai sensi della LR n. 15 del 2016.

Tali emergenze sono puntualmente descritte nella relazione R2 – Relazione di analisi naturalistica e territoriale e segnalate nelle seguenti cartografie di analisi facenti parte integrante del PCS:

Tav. 8 – Carta delle cavità naturali di particolare valore naturalistico–ambientale o storico–paleontologico;

Tav. 13 – Carta dei geositi, dei siti di interesse naturalistico, antropologico e storico-archeologico.

INTERVENTI AMMESSI E VIETATI

2. All'interno del perimetro della Riserva non sono consentiti interventi che determinino alterazioni nella morfologia degli elementi costituenti il Geosito della Val Rosandra-Dolina Glinščice.
3. Sono vietate nuove attività estrattive e l'ampliamento delle cave all'interno della Riserva.
4. Le opere di difesa idrogeologica lungo il corso del torrente Rosandra-Glinščica potranno prevedere la rimozione parziale dei sedimenti ghiaiosi accumulatisi negli anni nel fondo alveo confinato a seguito della realizzazione della briglia e nella zona di deposito al fine del miglioramento della funzionalità idraulica e della ricostituzione di habitat acquatico ad acque debolmente correnti. L'attraversamento del torrente potrà essere ripristinato a seguito di una specifica valutazione.
5. Le opere di difesa e messa in sicurezza di pareti rocciose e versanti dovranno essere realizzate mediante interventi ecocompatibili e per quanto possibile non invasivi o demolitivi, quali ad esempio disaggio e/o fissaggio di massi e blocchi di roccia instabili. Si dovranno evitare il più possibile le ipotesi di inviluppo mediante reti metalliche o la posa di barriere paramassi. Tali interventi, qualora indispensabili, dovranno essere accompagnati da misure di ingegneria naturalistica di mitigazione e/o compensazione ambientale e paesaggistica.

ART. 8.1 – I FENOMENI CARSICI IPOGEI - GROTTE

1. Tutte le grotte della Riserva sono tutelate come "habitat" ai sensi dell'allegato I della Direttiva 92/43/CEE così come recepito dall'allegato A del DPR n. 357 del 1997 e s.m.i. (Habitat 8310 – Grotte non ancora sfruttate a livello turistico).
2. Tutta la fauna delle grotte della Riserva è strettamente tutelata in coerenza con la LR n. 9 del 2007 e successivo regolamento attuativo di cui al DPR n. 74/Pres. del 2009. È vietata la raccolta della fauna delle grotte. Eventuali deroghe per motivi scientifici dovranno essere richiesti anche all'Organo gestore, fermo restando le altre norme vigenti, sia nazionali (DPR n. 357 del 1997 e s.m.i.) che regionali (LR n. 9 del 2007 e regolamento attuativo).

3. Numerose grotte della Riserva ospitano colonie e sono sito di svernamento, di riproduzione e/o nursery di chiroterri, tutti tutelati in quanto inseriti nell'allegato IV della Direttiva 92/43/CEE così come recepito nell'allegato D del DPR n. 357 del 1997 e, per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia tutelati dall'art. 59 comma 3 e seguenti della LR n. 9 del 2007 e relativo regolamento attuativo; per tali specie sono vietati il danneggiamento dei siti di sosta e di riproduzione, la cattura, il disturbo e l'uccisione di esemplari. La cattura può essere effettuata per monitoraggi e scopi scientifici, sentito l'Organo gestore, previa autorizzazione in deroga al DPR n. 357 del 1997 e s.m.i. da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentito l'ufficio regionale competente per la deroga al regolamento attuativo di cui al DPR n. 74 del 2009 che ne deriva.
4. Al fine di contenere e mitigare gli impatti attesi o derivanti e di salvaguardare i valori naturalistico-ambientali, per la gestione degli accessi e dell'attività speleologica nelle cavità e grotte della Val Rosandra–Dolina Glinščice devono essere osservate le seguenti restrizioni. In particolare è vietato:
 - a) danneggiare o asportare concrezioni calcitiche ed in genere qualsiasi tipologia di speleotema comprese le forme di erosione;
 - b) asportare qualsiasi reperto paleontologico o archeologico in mancanza di specifica autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia e dall'Organo gestore;
 - c) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura, con particolare attenzione a quelli con potenziale grave effetto inquinante quali ad esempio pile elettriche e/o parti di attrezzature;
 - d) usare lampade ad acetilene (carbuco) nonché fiaccole o altre forme di illuminazione che comportino consumo di ossigeno e inquinamento ambientale;
 - e) accendere fuochi e fare scritte ed incisioni sulle pareti.
5. Nelle grotte e cavità sotterranee ove, in base all'esito di studi e monitoraggi, venga riscontrata la presenza di chiroterri, l'accesso durante i periodi di svernamento, di accoppiamento e formazione delle nursery può essere vietato con apposito provvedimento dell'Organo gestore per prevenire il disturbo o danneggiamento delle popolazioni di chiroterri. Questi o ulteriori provvedimenti necessari alla tutela dei chiroterri verranno di volta in volta indicati con ordinanza sindacale, salvo le specifiche deroghe per scopi scientifici e per fini conservazionistici di cui al precedente comma 3. Per queste cavità vige:
 - a) l'obbligo di accesso con lampade a led con divieto di ogni altra forma di illuminazione artificiale;
 - b) l'obbligo di utilizzo di grigliati compatibili con l'accesso ai chiroterri nel caso di chiusura degli accessi;
 - c) il divieto di realizzare opere che rendano accessibili al pubblico le grotte non sfruttate a livello turistico in cui siano presenti colonie di chiroterri.

Le grotte il cui ingresso ricade all'interno del perimetro della Riserva vengono classificate in due tipologie come esplicitato in Tav. 8 – Carta delle cavità naturali di particolare valore naturalistico-ambientale o storico-paleontologico.

Grotte soggette a particolare tutela

Nelle grotte di questa categoria è vietato effettuare scavi e modifiche alle strutture morfologiche, ivi incluso l'impiego di mezzi artificiali per esplorazioni e sondaggi. Eventuali scavi esplorativi o altri interventi con esclusive finalità di carattere scientifico devono essere preventivamente autorizzati dall'Organo gestore, sentito il parere del Servizio regionale competente in materia di biodiversità e, ove previsto, dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia.

La visita di questa tipologia di grotte da parte di soci appartenenti ad associazioni speleologiche di cui alla LR 15 del 2016 in numero massimo di 5 soggetti è consentita senza previa autorizzazione da parte dell'Organo gestore.

Tutte le visite speloturistiche con partecipanti superiori a 5 soggetti (di soci appartenenti ad associazioni speleologiche di cui alla LR 15 del 2016) e/o di Associazioni non inserite nella LR 15 del 2016 sono soggette ad autorizzazione dell'Organo gestore. La richiesta di autorizzazione con allegato programma della visita e numero di persone che effettueranno l'accesso alla cavità, deve pervenire all'Organo gestore almeno 15 giorni prima della data programmata per l'effettuazione della visita. Non possono essere autorizzate attività che risultino incompatibili con la tutela dei chiroterri con particolare attenzione alla possibile perturbazione nelle fasi di svernamento e nursery.

Per le cavità soggette a particolare tutela ove siano presenti chiroterri valgono le norme di accesso in precedenza indicate.

Grotte non soggette a particolare tutela

L'accesso di tutte le cavità diverse di cui al comma precedente non è regolamentato e valgono le norme comportamentali di cui al comma 4, ferma restando la possibilità dell'Organo gestore di disporre ulteriori restrizioni per specifiche e puntuali esigenze di conservazione mediante specifiche ordinanze sindacali.

Gli scavi e modifiche morfologiche in prossimità degli accessi, i progetti di sistemazione e miglioramento degli accessi e degli eventuali sbarramenti, le opere di disostruzione a scopo esplorativo, la chiusura di cavità da parte di associazioni speleologiche o altre enti e associazioni ai fini di tutelare gli speleotemi o le valenze geomorfologiche, idrogeologiche e naturalistiche sono sottoposti ad autorizzazione da parte dell'Organo gestore. Non possono essere autorizzati interventi che comportino una limitazione o alterazione dell'uso delle cavità da parte dei chiroterri.

Per quanto non disciplinato dalle presenti norme si rimanda al Regolamento della Riserva.

ART. 9 – CORPI IDRICI E FASCE DI RISPETTO

1. Il presente PCS recepisce la definizione del torrente Rosandra-Glinščica identificato quale corpo idrico superficiale – fiumi (RW) codice regionale IT0607IN7T1, codice distrettuale ITARW14LV00300020FR dal Piano regionale di tutela delle acque (PTA) adottato con DGR 2673 del 2017.
2. Il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici di interesse regionale (PAIR) identifica parte del torrente Rosandra-Glinščica quale "Aria fluviale F"; di cui un breve tratto è compreso nella Riserva.
3. Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con DGR n. 771 del 2018, all'allegato "D", identifica il torrente Rosandra-Glinščica, iscritto negli elenchi di cui il RD 1775 del 1933, quale corso d'acqua con ampiezza dell'alveo significativa e con perimetrazione Piano per l'assetto idrogeologico (PAI), assegnando codice identificativo 788.
4. Per quanto attiene agli interventi ammessi e vietati sui corpi idrici si rimanda a quanto esplicitato nell'art. 8, comma 4.

ART. 10 – HABITAT

1. La Riserva persegue la finalità di conservazione e miglioramento/riqualificazione degli habitat naturali e seminaturali di cui all'allegato I della Direttiva 92/43/CEE.

OBIETTIVI

2. Gli habitat oggetto di tutela sono gli habitat di interesse comunitario, con particolare riguardo agli habitat prioritari, elencati nell'allegato I della Direttiva 92/43/CEE e riportati come elementi areali nelle Tav. 5 – Carta degli habitat di interesse e interesse prioritario – Natura 2000 con zonizzazioni e 10 – Carta degli habitat Natura 2000, nonché gli stagni individuati alla Tav. 14 – Carta delle acque.